

ALLEGATO AL DECRETO N.1 DEL 19/04/2021

Misure temporanee per il contenimento dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus COVID-19

Criteria di funzionamento del Consiglio dell'Unione in modalità telematica

Articolo 1 - Generalità e principi sedute a distanza

1. La riunione del Consiglio dell'Unione può essere effettuata in videoconferenza, consentendo che uno o più dei membri del Consiglio e/o il Segretario dell'Unione partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 dello Statuto.
2. Le sedute svolte in modalità telematica si intendono, in via convenzionale, sempre effettuate presso la sede istituzionale dell'Unione.
3. L'avviso di convocazione della seduta indica se la seduta è effettuata a distanza e le modalità di collegamento da remoto ed è trasmesso a ciascun Consigliere alla propria PEC personale. Nel caso in cui il Consigliere non disponga di PEC personale, l'avviso di convocazione è trasmesso alla PEC del Comune di appartenenza, sul quale grava l'onere di notificare tempestivamente detto avviso al Consigliere interessato, nonché di trasmettere l'avvenuta notifica alla PEC dell'Unione entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso stesso.

Articolo 2 - Tecnologia necessaria

1. Lo svolgimento delle sedute in modalità telematica avviene senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Unione. Pertanto, i consiglieri che intendono partecipare alla riunione in modalità telematica:
 - utilizzano la strumentazione tecnologica in proprio possesso per collegarsi in videoconferenza da luogo diverso dalla sede dell'Unione ovvero nella sede dell'Unione ma in luoghi diversi dalla sala delle adunanze;
 - hanno cura di scaricare sul proprio cellulare oppure pc/tablet dotato di videocamera e microfono l'applicazione indicata nell'avviso di convocazione della seduta.
2. Il *link* di collegamento, il *Meeting ID* e la eventuale *password* sono inviati, prima dell'inizio della seduta consiliare, alla PEC del Consigliere ovvero alla mail dallo stesso comunicata all'Unione. In tale ultima ipotesi, il Consigliere avrà cura di rispondere alla mail per assicurare l'avvenuta ricezione del link.
3. La tecnologia utilizzata dall'Unione deve assicurare la possibilità immediata a tutti i partecipanti di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).
4. La tecnologia utilizzata dall'Unione deve altresì consentire:
 - il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
 - la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza da parte del Presidente;
 - la possibilità, da parte del Presidente e del Segretario, di proclamare i risultati della votazione.

Articolo 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite appello e verifica oculare delle presenze.
2. La votazione sui singoli argomenti iscritti all'o.d.g. può avvenire o secondo la modalità ordinaria per alzata di mano, oppure per appello nominale, se ritenuto opportuno da parte del Segretario verbalizzante, e in tal caso ha validità anche ai fini della immediata

eseguibilità della delibera, se tale circostanza è espressamente dichiarata prima della votazione.

3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta sarà data evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Articolo 4 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano esclusivamente per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologia COVID-19, restando di competenza del Consiglio dell'Unione l'adozione di apposito regolamento in materia di disciplina delle sedute consiliari in videoconferenze e riprese in streaming.